

MISURE PER IL CONSOLIDAMENTO, LO SVILUPPO ECONOMICO, IL CONTENIMENTO DEI COSTI E DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE

OMISSIS

Art. 6

(Sospensione e revoca della licenza per mancato versamento oneri previdenziali e sociali)

1. Il mancato pagamento di contributi ISS ovvero FONDISS iscritti a ruolo sia nei confronti di operatori economici sia di persone fisiche titolari di autorizzazioni ad operare, per contributi riferiti a tredici mensilità, anche non consecutive e, comunque, ogni qualvolta il valore della vera sorte delle iscrizioni a ruolo superi la cifra di euro 100.000,00 (centomila/00), comporta la sospensione dell'autorizzazione ad operare.
2. Decorsi novanta giorni correnti dal provvedimento di sospensione, l'UO Ufficio Attività Economiche (UAE) adotta il provvedimento di revoca qualora la società non abbia provveduto a saldare integralmente tutte le iscrizioni a ruolo di contributi ISS ovvero FONDISS, compresi interessi, sanzioni ed oneri accessori. Entro novanta giorni correnti dal provvedimento di revoca la società nei confronti della quale è stato disposto il provvedimento di revoca deve essere posta in liquidazione volontaria dall'Assemblea. In caso contrario, a seguito di segnalazione dell'UAE, il Commissario della Legge procede alla messa in liquidazione d'ufficio della società.
3. Il saldo integrale di tutte le iscrizioni a ruolo di cui al comma 2 può avvenire esclusivamente tramite il versamento di quanto dovuto oppure attraverso la sottoscrizione di una dilazione di pagamento ai sensi dell'articolo 34 della Legge n. 70/2004 e successive modifiche, previo il pagamento di un acconto pari al 20 per cento del debito da dilazionare.
4. Per consentire l'attuazione di quanto disposto ai commi 1 e 2, il Servizio di Esattoria della Banca Centrale mette a disposizione dell'UAE i dati necessari ai fini dei relativi accertamenti. Banca Centrale e UAE sottoscrivono un regolamento attuativo volto a definire ogni elemento utile all'attuazione del presente articolo, da adottare con delibera del Congresso di Stato.
5. I criteri di cui al comma 1 possono essere modificati con decreto delegato.

Art. 7

(Trasparenza dei versamenti contributivi)

1. L'Istituto per la Sicurezza Sociale comunica al Consiglio di Previdenza ogni invio al ruolo esattoriale riferito al mancato versamento dei contributi previdenziali da parte degli operatori economici ai fini di ogni attività utile alla tutela del credito del Fondo Pensioni. Il Consiglio di Previdenza ha titolo per verificare lo Stato del Credito.

OMISSIS

AVVERTENZA: TESTO NON UFFICIALE

Il presente documento, realizzato dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino, è finalizzato unicamente ad agevolare la consultazione del provvedimento normativo. Il documento non costituisce pertanto testo ufficiale e la Banca Centrale della Repubblica di San Marino non assume alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni. Il testo ufficiale delle Leggi e dei Decreti della Repubblica di San Marino può essere reperito nel Bollettino Ufficiale oppure visitando il sito Internet www.consigliograndeegenerale.sm.